

Legge regionale 01 giugno 1994, n.42

Disciplina dell'ossigenoterapia domiciliare

ARTICOLO 1

(Finalita')

1. La presente legge disciplina, ai sensi dell'art. 14, comma 5, del Decreto Legislativo 30 dicembre 1992, n. 538, la fornitura di ossigeno liquido per il trattamento a lungo termine a cura del servizio sanitario di soggetti affetti da stati patologici cronici accertati ai sensi di legge.

ARTICOLO 2

(Definizione di ossigenoterapia a lungo termine)

1. Agli effetti della presente legge, si considera ossigenoterapia a lungo termine il trattamento continuativo dei soggetti di cui all'art. 1 per periodi superiore ai tre mesi.

ARTICOLO 3

(Destinatari e modalita' del trattamento)

1. I soggetti affetti da insufficienza respiratoria cronica, per i quali possono ricorrere le condizioni di ossigenoterapia a lungo termine, accedono alle unita' operative delle unita' sanitarie locali le quali abbiano ricevuto la prescritta abilitazione all'ammissione al trattamento ai sensi del comma 3.

2. Al fine di consentire una migliore fruibilita' del servizio, l'ammissione al trattamento e' consentita anche a quei soggetti che, a seguito della propria personale impossibilita' di accesso all'unita' operativa abilitata, facciano pervenire alla stessa, unitamente alla certificazione medica sulle proprie condizioni di salute, copia della cartella clinica con la diagnosi, gli esami, le prestazioni effettuate e le prescrizioni terapeutiche. L'unita' operativa abilitata, sulla base delle documentazioni presentate, provvede o meno all'ammissione in trattamento.

3. L'ammissione al trattamento di ossigenoterapia a lungo termine e' subordinata all'esecuzione di specifici protocolli diagnostici da parte di quelle unita' operative che siano state abilitate con apposito provvedimento della Giunta regionale.

ARTICOLO 4

(Modalita' di erogazione)

1. La prescrizione di ossigenoterapia a lungo termine e' a carico del servizio sanitario esclusivamente in base alle modalita' di cui alla presente legge.

2. Gli oneri finanziari relativi sono assunti a carico del bilancio regionale ai sensi dell'art. 6.

3. Per i fini di cui all'art. 3 ed allo scopo di assicurare la fornitura delle bombole di ossigeno direttamente al domicilio dei pazienti in conformita' di quanto disposto dall'art. 14, comma 5, del Decreto Legislativo 30 dicembre 1992, n. 538, la Giunta regionale e' autorizzata a stipulare contratti con le ditte fornitrici aventi i requisiti di legge, previa effettuazione di gara da effettuarsi in base alla vigente normativa, e introducendo clausole che consentano la verifica della quantita' di ossigeno effettivamente consumata.

4. La Giunta regionale provvede agli ordinativi di fornitura, sulla base delle richieste pervenute dalle unita' operative abilitate di cui all'art. 3.

5. La Giunta Regionale, entro un anno dall'entrata in vigore della presente legge, provvede alla verifica del funzionamento del servizio e della sua economicita', riferendo al Consiglio.

ARTICOLO 5

(Istituzione del registro regionale)

1. La Giunta Regionale delibera l'istituzione, entro tre mesi dall'entrata in vigore della presente legge, di un registro regionale cui affluiscono, in base ai cicli di cura programmati di cui all'art. 3, le notizie concernenti l'inizio, l'evoluzione e l'esito dei trattamenti.

ARTICOLO 6

(Norme finanziarie)

1. Agli oneri derivanti dalla presente legge, stimati per l'anno 1994 in lire due miliardi e cinquecento milioni, si fa fronte con i fondi allocati al Capitolo 17220 del bilancio.

2. Per gli esercizi successivi si provvedera' con legge di bilancio.